




StudioLegalePojaghi  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



OTTOBRE 2000

*IL DIRITTO D'AUTORE E I DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO NELLA ULTIMA  
EVOLUZIONE NORMATIVA: ASPETTI CIVILISTICI E PROCESSUALI CIVILI DELLA  
COSIDETTA «LEGGE ANTIPIRATERIA»*

**Avv. Alberto Pojaghi e Avv. Francesca Pojaghi**

SOMMARIO: 1. Evoluzione del sistema legislativo. - 2. La nuova legge. - 3. Sistema legislativo criptato. - 4. Uso personale. - 5. Prestito. - 6. Aspetti processuali civili (artt. 161-164 l.d.a.). - 7. *Segue*, art. 162 l.d.a.. - 8. *Segue*, art. 163 l.d.a.. - 9. *Segue*, art. 164, n. 3, l.d.a. anche in relazione all'art. 18 della nuova legge. - 10. *Segue*, no alla discovery.

1. *Evoluzione del sistema legislativo.*

Qualche tempo fa<sup>1</sup> abbiamo tracciato una sintesi della evoluzione legislativa italiana nell'ultimo decennio sino al Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 154 nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Da allora sono stati adottati altri provvedimenti legislativi<sup>2</sup>, l'ultimo dei quali è la Legge 18 agosto 2000, n. 248. Con tale legge, oggetto del presente scritto, sono state emanate nuove norme di tutela del diritto d'autore con specifico riferimento alla repressione delle violazioni di legge.

---

<sup>1</sup> A. POJAGHI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio nella recente evoluzione normativa*, ivi, 1999, p. 236 e segg..

<sup>2</sup> Con Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169 si è data attuazione alla direttiva 96/9/CEE sulla tutela giuridica delle banche di dati; con l'art. 10 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si è trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero per i beni e le attività culturali la struttura relativa al diritto d'autore e alla disciplina della proprietà letteraria; con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 1999, n. 504 è stata data regolamentazione

2. *La nuova legge.*

L'ultima citata legge ha avuto un iter parlamentare particolarmente lungo e contrastato ma, da ultimo, una forte volontà politica ha consentito il superamento di ogni ostacolo con l'assegnazione della sede deliberante in entrambi i rami del Parlamento e la definitiva approvazione.

Una parte sostanziale della legge ha ad oggetto la modifica, attraverso il sistema della novellazione<sup>3</sup>, della legge speciale vigente.

Possiamo ora esaminare partitamente le singole norme della detta legge speciale oggetto di modifica limitatamente agli aspetti civilistici e processuali civili. E' tuttavia da rimarcare che il provvedimento in esame innova profondamente anche il sistema penale ed amministrativo in materia<sup>4</sup>.

3. *Sistema televisivo criptato.*

L'art. 16 l.d.a., nel testo già risultante dall'intervento indotto dal recepimento della Direttiva sulla radiodiffusione via satellite e sulla ritrasmissione via cavo<sup>5</sup>, è ulteriormente innovato<sup>6</sup>. All'impianto quo ante, dopo l'estensione, effettuata con il suddetto intervento, alle utilizzazioni per satellite e cavo, sono ora aggiunte le parole finali relative alle «condizioni di accesso particolari».

Con tale espressione, per la verità non di immediata comprensione, secondo i lavori preparatori<sup>7</sup> si è voluto disciplinare il sistema televisivo criptato. La norma può quindi interpretarsi nel senso che fra

---

ad agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 650 in relazione all'art. 15-*bis* l.d.a e con l'art. 7 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 si è modificata la disciplina della SIAE.

<sup>3</sup> Abbiamo già evidenziato nel precedente scritto (pag. 238) sopra citato (cfr. nota n.1) come la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.d.a.) risulti profondamente innovata nel suo impianto originario dalle numerose norme di nuova introduzione e come queste ultime lascino vistosamente trasparire l'impronta comunitaria sulla quale, specie nel caso di normazione delegata al Governo, il legislatore interno ha preferito per il momento non intervenire.

<sup>4</sup> Intendiamo riferirci in particolare agli artt. da 171-*bis* a 171-*nonies* sulle sanzioni penali; agli artt. 171, ultimo comma, 174-*bis* e 174-*ter* sulle sanzioni amministrative; all'art. 181-*bis* sul contrassegno SIAE nonché agli artt. 182-*bis* e 182-*ter* sui poteri di vigilanza della SIAE e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Inoltre con l'art. 19 della nuova legge è stato istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

<sup>5</sup> Cfr. A. POJAGHI *cit.* pag. 241 sgg.

<sup>6</sup> «Art. 16.-1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari».

<sup>7</sup> «Si osserva che tale estensione appare conforme al dettato delle direttive 92/100/CEE e 93/83/CEE relative, rispettivamente, al diritto di noleggio e di prestito e di taluni diritti connessi al diritto d'autore, e ai diritti connessi al diritto d'autore applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. Infatti, dal combinato disposto delle citate direttive si evince la piena tutela dei diritti inerenti opere dell'ingegno diffusi in forma criptata: l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE riconosce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite, mentre l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/83/CEE precisa che devono ricondursi nel concetto di comunicazione al pubblico via satellite, anche i

i mezzi di diffusione a distanza, il cui impiego forma oggetto del diritto esclusivo di diffondere, s'intendono incluse la trasmissione e la ritrasmissione attraverso sistemi televisivi la cui fruizione è protetta da codici riservati.

#### 4. *Usa personale.*

L'art. 68 l.d.a.<sup>8</sup>, anche attraverso l'introduzione dell'art. 181-ter l.d.a.<sup>9</sup>, viene profondamente innovato con la modifica del secondo comma e l'aggiunta di due commi ai tre preesistenti. Il secondo comma conserva l'impianto del testo precedente, già relativo alle fotocopie di opere esistenti nelle biblioteche, fatte per uso personale o per i servizi della biblioteca<sup>10</sup>. I due commi aggiunti hanno ad oggetto, il quarto la specificazione della nozione di uso personale<sup>11</sup>, con la determinazione di un limite

---

*segnali portatori di programmi diffusi in forma criptata». Camera dei deputati, Servizio rapporti comunitari e internazionali, «Nuove norme in materia di diritto d'autore» (A.C. 4953 –bis).*

<sup>8</sup> «Art. 68. – E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

*E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.*

E' vietato lo spaccio di dette copie al pubblico e in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

*E' consentita, conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.*

*Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo trattarsi di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».*

<sup>9</sup> «Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'art. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni».*

<sup>10</sup> Il secondo comma del testo precedente si limitava ad affermare che «E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca».

<sup>11</sup> In ordine alla portata di detta dizione ci si può riferire, fra le altre, ad una interpretazione relativa alla normativa preesistente, secondo cui l'uso personale è quello che abbia un «carattere oltre che gratuito, esclusivamente privato» (GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, UTET 1994). Gli stessi GRECO e VERCELLONE aggiungevano tuttavia che le fotocopie possono essere effettuate non solo dal soggetto che intende farne uso per sé ma anche da terzi, quali gli uffici delle biblioteche. Osserviamo che a maggior ragione ciò può valere ora in riferimento ai «punti o centri di riproduzione» considerati al quarto comma dell'attuale art. 68 l.d.a. e che possono rivestire, per definizione, una più marcata

quantitativo (15 %) e di un corrispettivo stabilito a fronte di tale uso, ed il quinto la fotocopiatura di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche con la determinazione del corrispettivo a fronte di ciò dovuto.

Sorgono al riguardo alcune questioni.

a) Ci si può chiedere innanzitutto quale sia il motivo del rinvio dal *secondo* al *quarto* e al *quinto* comma.

A nostro avviso il *secondo* comma rimane a disciplinare le fotocopie per i soli servizi della biblioteca, mentre le fotocopie ad uso personale sono ora interamente disciplinate al quarto e al quinto comma dell'articolo.

b) Vi è da domandarsi perché l'attuale *terzo* comma, relativo al divieto di spaccio e in genere di qualsiasi utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell'opera, non sia stato collocato al termine dell'articolo quale norma di chiusura. Dobbiamo tuttavia ritenere che è come se così fosse, nel senso che tale divieto deve intendersi valido con riferimento al contenuto dell'intero articolo. Siamo infatti nell'ambito delle utilizzazioni libere che, secondo l'art. 9 della Convenzione di Berna, debbono non portare pregiudizio allo sfruttamento normale dell'opera<sup>12</sup>.

c) Quanto al richiamo alla Convenzione di Berna fatto all'inizio del quarto comma dobbiamo intendere che tale richiamo abbia portata solo esemplificativa e non limitativa, avendo le norme della detta Convenzione portata precettiva generale in riferimento a tutta la materia delle utilizzazioni libere.

---

veste imprenditoriale. Possiamo quindi ritenere che, ai fini immediati di destinazione personale, necessari per la sussistenza della utilizzazione libera, la riproduzione può anche essere fatta da un soggetto diverso dell'utente finale ma che in ogni caso non si verserebbe in fattispecie di libera utilizzazione nel caso in cui la fotocopiatura fosse fatta in funzione di un uso immediato diverso da quello personale.

<sup>12</sup> L'art. 9 della Convenzione di Unione di Berna così recita: «1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

2. E' riservata alla legislazione dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

3. Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione».

Trattandosi di eccezione al principio di esclusività dei diritti dell'autore, essa deve rispettare il cosiddetto «test delle tre condizioni» indicate dall'art. 9 n. 2 della Convenzione di Berna e deve cioè trattarsi di (i) ipotesi speciale, (ii) che non reca danno al normale sfruttamento dell'opera e (iii) che non comporta un pregiudizio ingiustificato agli interessi dell'autore; inoltre, per lo stesso motivo, l'interpretazione della norma deve basarsi sullo stretto tenore letterario, senza possibilità di interpretazione estensiva.

d) Nel comma medesimo si dichiara la legittimità della fotocopia ad uso personale secondo date modalità, con la specificazione che deve trattarsi di *fotocopia, xerocopia o sistema analogo*. E' presumibile che sorgerà dibattito interpretativo in ordine alla definizione di *sistemi analoghi*. Riteniamo che al riguardo vada assunto il criterio della conformità o meno del sistema non previsto all'uso personale, nel senso dell'estensione dell'eccezione a tutti i mezzi di riproduzione che consentono l'uso personale e della inammissibilità di sistemi diretti ad usi diversi.

e) Sempre nella norma in commento viene prevista la diretta legittimazione passiva alla corresponsione del compenso dovuto per la riproduzione ad uso personale dei *responsabili dei punti o centri di riproduzione*. Al riguardo si può osservare che la norma trova ragione nel principio di assolutezza del diritto d'autore. Vi è anche da domandarsi se tale espressa previsione valga ad esonerare da responsabilità i fruitori della fotocopia; diremmo di no, proprio grazie al suddetto principio di assolutezza. Vi è altresì da domandarsi quali soggetti siano identificati con la locuzione in commento; diremmo i legali rappresentanti in senso ampio (rappresentanti di persone giuridiche, soci amministratori di società di persone e titolari di ditte individuali); la locuzione usata fa pensare anche a una responsabilità personale dei preposti che, sempre grazie al principio di assolutezza, non riteniamo escludibile, salva la responsabilità del preponente<sup>13</sup>.

f) Secondo quanto dichiara il quarto comma dell'art. 68 l.d.a. legittimati attivi alla percezione del compenso<sup>14</sup> di cui trattasi sono gli autori e gli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe e oggetto della riproduzione. La genericità della norma potrà porre il problema sulla estensione ad altri soggetti (pensiamo, ad esempio, alle opere create su commissione).

---

<sup>13</sup> Cfr. art. 2208 c.c., secondo cui «L'istitutore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitutore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto». La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che dal sistema della legge e, in particolare dalla norma di cui all'art. 2208 c.c., si evince che il titolare dell'impresa è, per presunzione, responsabile di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, essendo a lui riferibili, in base ai fondamentali principi dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscono nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali. In questo senso, Cass. Civ., 11 novembre 1986, n. 6596, in *Giur. It., Mass.*, 1986.

<sup>14</sup> Secondo i lavori preparatori «*Riguardo alla natura del diritto al compenso in caso di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o altri procedimenti analoghi, deve precisarsi che non si tratta di un autonomo diritto d'autore, né di un diritto connesso, quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione*» (Cass., Sez. III, 16 dicembre 1994 imp. Nucci) «*di un diritto inerente alla composizione grafica dell'opera riconosciuto al fine di garantire l'impegno economico dell'editore*». Camera dei deputati, Servizio rapporti comunitari e internazionali, «*Nuove norme in materia di diritto d'autore*» (A.C. 4953 -bis) cit.

g) Per l'incasso del detto compenso, tenuto conto che il successivo novellato art. 181-ter l.d.a. lo riserva alla SIAE, dal combinato disposto delle due norme si delinea il seguente impianto: la misura e le modalità del compenso sono convenute tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate; il compenso non può essere inferiore a quello fissato dalla norma sulla base delle rilevazioni Istat del prezzo medio a pagina ma possono essere convenute deroghe tra le stesse suindicate parti; compenso e modalità, in mancanza degli accordi suddetti, sono fissati in sede governativa, ove del pari è stabilita la misura della provvigione dovuta alla SIAE per l'attività di incasso; la ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE già svolge attività di intermediazione ex art. 180 l.d.a. è fatta dalla stessa SIAE; e, a favore di aventi diritto diversi da quelli di cui sopra, la ripartizione può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, previamente individuate in sede governativa.

h) Il *quinto* comma dispone che il limite quantitativo stabilito al quarto comma per la legittimità dell'uso personale può essere superato per la riproduzione, secondo date modalità, delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, qualora si tratti di opera (a) *fuori dai cataloghi editoriali* e (b) *rara*. Trattasi di due condizioni e dobbiamo ritenere necessaria la presenza di entrambe dato che, vertendosi in materia di utilizzazioni libere e quindi aventi carattere di eccezionalità rispetto al principio della protezione, l'interpretazione deve essere di stretto rigore.

Possiamo formulare in argomento un altro esempio di tale regola interpretativa. Non ogni edizione non in catalogo e rara potrà formare oggetto di libera riproduzione ma solo quella esistente nelle biblioteche pubbliche. Non potranno quindi formarne oggetto una edizione solo in possesso di un privato o una edizione solo in possesso di una biblioteca non pubblica.

i) Il compenso dovuto per la riproduzione di opere esistenti in biblioteche pubbliche, a differenza di quanto stabilito nel quarto comma, avrà carattere forfettario.

Detto compenso, secondo l'ultimo periodo del comma in commento, è versato ... *dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono*. Tale dettato può interpretarsi nel senso che il servizio di incasso e ripartizione deve essere svolto senza ampliamento delle strutture esistenti e che sono fatti salvi i casi di insolvenza;



le biblioteche tuttavia dovranno fissare a carico dell'utenza un corrispettivo minimo che consenta loro, alla sola condizione dell'avvenuto incasso, di corrispondere agli aventi diritto il compenso forfettario di cui sopra.

l) L'efficacia delle disposizioni di cui al quarto e quinto dei commi in commento decorre dalla data di stipulazione degli accordi fra la SIAE e le categorie interessate oppure, in mancanza, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò comporta, sul piano transitorio, che sino a tale momento le utilizzazioni libere resteranno disciplinate dalla normativa previgente.

#### 5. *Prestito.*

L'art. 69 l.d.a.<sup>15</sup>, relativo al prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, viene a sua volta innovato, ancorché in forma meno sensibile. Il prestito di fonogrammi e videogrammi viene liberalizzato anche con la previsione del caso di mancata distribuzione. Alla precedente formulazione che prevedeva l'eccezione solo al termine di diciotto mesi dal primo atto di distribuzione, si aggiunge ora la statuizione della possibilità di prestito, in mancanza di distribuzione, dopo il termine di ventiquattro mesi dalla realizzazione; viene cioè riservato all'avente diritto l'esercizio esclusivo del diritto di distribuzione (sempreché iniziato non oltre sei mesi dalla realizzazione dell'opera o del prodotto) di diciotto mesi.

Viene inoltre consentita la riproduzione, per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, dei fonogrammi e videogrammi esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche. Al riguardo si può ipotizzare, sempre in ossequio al principio interpretativo di stretto rigore, che tale facoltà di riproduzione, riguardando l'esercizio del diritto di riproduzione - in termini di

---

<sup>15</sup> «Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;  
b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

eccezione- funzionale (data la sede) alla facoltà di prestito, debba valere solo in funzione dell'esercizio, da parte delle dette biblioteche e discoteche, della facoltà di prestito.

6. *Aspetti processuali civili (artt. 161-164 l.d.a.).*

Sono di estremo rilievo le modifiche intervenute nella legge speciale a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme per quanto riguarda gli aspetti processuali civili.

Solo il primo comma dell'art. 161 l.d.a.<sup>16</sup>, contenente la specificazione delle misure cautelari previste dalla legge speciale, risulta sostanzialmente immutato nella sua sostanza, avendo subito modifiche unicamente di forma.

7. *Segue, art. 162 l.d.a..*

L'art. 162<sup>17</sup> l.d.a., contenente norme in tema di competenza ed esecuzione delle misure cautelari previste dal precedente art. 161 l.d.a. (descrizione, accertamento, perizia e sequestro), è stato interamente riscritto.

---

*1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in un unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».*

<sup>16</sup> «Art. 161. - Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'Autorità Giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto d'autore è imputabile a tutti i coautori.

L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore».

<sup>17</sup> «Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere di eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undicies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il



La riforma del Codice di Procedura Civile disposta con Legge n. 353 del 26 novembre 1990, nella parte relativa ai procedimenti cautelari, aveva generato notevoli dubbi interpretativi in ordine all'applicazione o meno, ed in quale misura, di tale ultima nuova disciplina generale agli strumenti cautelari previsti dalla legge speciale.

In proposito si era in principio da una parte ritenuto che continuasse a sussistere, nonostante la riforma, per i procedimenti di descrizione, di accertamento e di perizia, la competenza del Pretore del mandamento ove il provvedimento cautelare avrebbe dovuto essere eseguito<sup>18</sup>. Altri ritenevano invece applicabile a tali procedimenti la disciplina generale del novellato procedimento cautelare<sup>19</sup>, individuando nel Giudice, che sarebbe stato competente a conoscere del merito, la competenza a conoscere delle domande in tal senso avanzate in sede cautelare in ipotesi di violazione di diritti d'autore e di diritti connessi<sup>20</sup>. L'abolizione delle Preture<sup>21</sup> ed il trasferimento delle relative competenze al Tribunale aveva indi solo parzialmente risolto la questione, permanendo comunque l'interrogativo in merito ai criteri per la determinazione della competenza territoriale.

Con l'introduzione della nuova formulazione dell'art. 162 l.d.a. il Legislatore ha voluto porre fine ai dubbi interpretativi dianzi evidenziati disciplinando compiutamente, con specifici richiami alle norme del codice di procedura civile, la competenza e l'esecuzione relativamente alle misure cautelari contemplate dall'art. 161 l.d.a..

In particolare il nuovo *primo* comma dell'art. 162 l.d.a. prevede in generale, e salvo alcune eccezioni stabilite nei commi successivi in ragione della peculiarità dei diritti tutelati, l'applicabilità, alle

---

*provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».*

<sup>18</sup> Cfr. Pretura di Verona 17 novembre 1993, in *Foro It.* 1994, I, 1276; Trib. di Milano 9 luglio 1993, in *Foro It.* 1994, I, 1612; in dottrina, sfavorevole all'applicazione unitaria della normativa cautelare ai procedimenti di descrizione v. VACCARELLA; CAPPONI; CECHELLA, *Il processo*, 349; PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, 385; per la integrale applicazione v., invece, COSTANTINO, *N.L. civ. comm.* 1992, 417; CONSOLO in CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *Commentario alla riforma*; OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, 141.

<sup>19</sup> Cfr. Trib. Milano 21 giugno 1993, in *Foro It.* 1993, I, 2963; Pret. Bologna 5 aprile 1993, *ibidem* 2693; Trib. Bari 12 luglio 1995, in *Corr. Giur.* 1997, 963; Trib. Lecce 21 giugno 1995, *ibidem*, 962; Trib. Pescara 27 aprile 1995, in *Giur. Mer.* 1996, 688.

<sup>20</sup> Analoghe questioni non sono invece sorte in tema di sequestro previsto dalla legge speciale al quale sono stati unanimemente riconosciuti applicabili gli artt. 669 *ter* e segg. c.p.c.

<sup>21</sup> Avvenuta con Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, *Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*.

misure cautelari previste dalla legge speciale (descrizione, accertamento, perizia e sequestro), della disciplina contenuta nel codice di procedura civile concernente i procedimenti cautelari di sequestro, per quanto concerne il sequestro, e di quella concernente i procedimenti di istruzione preventiva (audizione di testi a futura memoria ed accertamento tecnico preventivo), per quanto concerne i procedimenti di descrizione, di accertamento e di perizia.

I commi successivi dettano inoltre prescrizioni particolari per quanto concerne i procedimenti di descrizione e di sequestro (rimanendo invece i procedimenti di accertamento e di perizia integralmente e compiutamente regolati dalle disposizioni codicistiche in materia di atti di istruzione preventiva) con particolare riferimento al primo istituto il quale, non essendo già previsto dal codice di procedura civile attualmente in vigore, necessitava di alcune norme integrative e di raccordo. Sono poi previste alcune modalità specifiche per l'esecuzione della descrizione e del sequestro.

In particolare con il successivo *secondo* comma dell'art. 162 l.d.a. viene confermato, rispetto a quanto già in proposito stabilito nella precedente versione della norma, che l'esecuzione dei provvedimenti di descrizione e di sequestro autorizzati dal Giudice è affidata all'Ufficiale Giudiziario, cui possono peraltro essere affiancati, ove necessario, uno o più periti. Viene inoltre prevista, per la prima volta nella materia specifica, la possibilità per lo stesso Ufficiale Giudiziario di avvalersi dell'impiego di mezzi tecnici di accertamento fotografici o di altra natura<sup>22</sup>.

In caso di pubblici spettacoli rimane invece immutata la possibilità, già prevista dal sesto comma dell'articolo in esame nella sua precedente formulazione, di eseguire dette misure cautelari al di fuori dei giorni e degli orari previsti dal codice di procedura civile.

---

<sup>22</sup> Cfr. art. 82, secondo comma, c.d. Legge Invenzioni (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) («La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura») e art. 62, secondo comma, c.d. Legge Marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 929), di contenuto analogo.

Le parti hanno poi la facoltà, ai sensi del *terzo* comma dell'art. 162 l.d.a. nel testo novellato<sup>23</sup>, di chiedere l'autorizzazione a presenziare alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti ovvero con l'assistenza di propri tecnici di fiducia.

Il nuovo *quarto* comma dell'articolo in esame detta, come già dianzi evidenziato, per quanto concerne il procedimento di descrizione, alcune disposizioni correttive al generale richiamo alle norme contenute nel codice di procedura civile e disciplinanti i procedimenti di istruzione preventiva (audizione di testimoni a futura memoria ed accertamento tecnico preventivo), in quanto incompatibili con l'istituto in esame<sup>24</sup>. Viene così stabilito, in particolare, che a tale procedimento non si applicano:

- il secondo comma dell'art. 693 del codice di procedura civile in tema di audizione di testi a futura memoria, il quale dà facoltà alla parte, in caso di eccezionale urgenza, di presentare la domanda cautelare anche avanti il Tribunale del luogo ove la prova deve essere assunta; nonché
- il terzo comma del medesimo articolo che determina gli elementi che debbono indicarsi nel ricorso (motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testi nonché esposizione sommaria delle domande e delle eccezioni alla quale la prova è preordinata).

Viene inoltre specificamente previsto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 697 c.p.c. (secondo cui, in caso di eccezionale urgenza, il Giudice può ammettere la prova a futura memoria, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti e nominando in tal caso un procuratore che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova), il carattere di urgenza deve essere valutato (ciò evidentemente in considerazione della particolare natura del procedimento di descrizione e dei diritti con esso tutelati) anche in considerazione dell'esigenza di non recare pregiudizio (che potrebbe rivelarsi spesso irreparabile) all'attuazione del provvedimento.

Viene infine estesa espressamente anche alla descrizione (difettando l'impiego delle norme codicistiche relative ai procedimenti di istruzione preventiva di talune disposizioni afferenti al

---

<sup>23</sup> Anche in tal caso analogamente a quanto previsto dall'art. 82, terzo comma, Legge Invenzioni cit. e dall'art. 62, terzo comma, Legge Marchi cit..

<sup>24</sup> Cfr. anche, sempre per il procedimento di descrizione, art. 82, quarto comma, Legge Invenzioni e art. 62, quarto comma, Legge Marchi cit..

procedimento di descrizione o ravvisandosi l'opportunità di riferire altre norme alla descrizione) l'applicabilità di alcune norme contenute nel codice di procedura civile nella sezione relativa ai procedimenti cautelari in genere nonché ai sequestri, e precisamente:

- dell'art.669-*octies* c.p.c., che stabilisce il termine di trenta giorni (decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza, se avvenuta in udienza, ovvero dalla sua comunicazione) per l'inizio del giudizio di merito ove la domanda venga proposta *ante causam*,
- dell'art. 669-*undecies* c.p.c., che determina la possibilità, valutata da parte del Giudice ogni circostanza di causa, di porre a carico del ricorrente una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni per l'ipotesi di lite temeraria ai sensi dell'art. 96, n. 2, c.p.c.; nonché
- dell'art. 675 del codice di procedura civile in tema di sequestro, il quale prevede che il provvedimento concesso debba essere eseguito entro il termine di trenta giorni dalla sua pronuncia a pena di inefficacia.

Il disposto del successivo *quinto* comma dell'art. 162 l.d.a. nel suo testo novellato prevede poi, sempre per quanto concerne i due istituti ora in esame ed in ossequio ai principi delineati dalla giurisprudenza più rigorosa in sede di interpretazione dell'art. 675 c.p.c., che, decorso il termine di trenta giorni stabilito dalla norma stessa per l'esecuzione del provvedimento concesso, possono unicamente essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro eventualmente già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta peraltro salva la possibilità per la parte di chiedere al Giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione e di sequestro nel corso del procedimento di merito<sup>25</sup>.

Una importante novità nella materia esaminata si ha nel disposto della prima parte del *sesto* comma dell'art. 162 l.d.a. novellato ove viene stabilito che i procedimenti di descrizione e sequestro possono riguardare anche oggetti appartenenti a soggetti non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti

---

<sup>25</sup> Disposizione già presente nella Legge Invenzioni cit. (art. 82, quinto comma) e nella Legge Marchi cit. (art. 62, quinto comma).

provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Viene indi stabilito, nella seconda parte del comma, l'obbligo di provvedere alla notifica, al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, del verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, unitamente al ricorso ed al provvedimento, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione delle operazioni a pena di inefficacia<sup>26</sup>.

#### 8. Segue, art. 163 l.d.a..

Anche il testo dell'art. 163 l.d.a.<sup>27</sup> risulta interamente riscritto e differisce totalmente, nella sua nuova formulazione, da quanto prima disposto.

Il nuovo *primo* comma di tale norma riconosce al titolare del diritto di utilizzazione economica dell'opera una generale azione di inibitoria «*di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso*». Tale azione è regolata dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

Osserviamo al riguardo che in precedenza era possibile ricorrere a tale forma di tutela, in ipotesi di violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, unicamente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non essendovi nella legge speciale una espressa disposizione normativa analoga a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, Legge Invenzioni nonché dall'art. 63, primo comma, Legge Marchi.

L'emanazione di tale ultima disposizione avvicina ora invece notevolmente la normativa italiana di diritto d'autore ai canoni di tutela richiesti dall'accordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Goods)<sup>28</sup> stipulato in ambito

---

<sup>26</sup> Ancora una volta in maniera analoga a quanto parimenti disposto dall'art. 82, sesto comma, Legge Invenzioni cit. e dall'art. 62, sesto comma, Legge Marchi cit..

<sup>27</sup> «Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

<sup>28</sup> Accordo firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 a conclusione delle trattative svoltesi nell'ambito dell'Uruguay Round ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996. «L'accordo obbliga le parti contraenti a garantire la protezione prevista dalle disposizioni sostanziali in esso disciplinate ai cittadini degli altri Paesi Membri (art. 13), mentre appare disinteressarsi dei rapporti puramente interni. Si tratta dunque di una convenzione internazionale che si occupa esclusivamente del trattamento degli stranieri, mentre non intende disciplinare il trattamento, da parte dei Paesi Membri, dei propri cittadini. Spetta poi al legislatore interno garantire la parità di trattamento degli autori nazionali, estendendo a loro favore, anche in ragione di principi di rilevanza costituzionale, le disposizioni eventualmente più favorevoli contenute nei TRIPs» (MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario al diritto della concorrenza, Appendice di aggiornamento*, Cedam, Padova, 2000).

internazionale in seno all'accordo GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)<sup>29</sup> ed avente lo scopo di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio internazionale, elevando il livello internazionale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed imponendo agli Stati firmatari di adottare una tutela minima adeguata degli indicati diritti.

La norma ora esaminata ha dato pratica applicazione all'art. 50, comma 1, lettera a), dell'accordo stesso, il quale prevede che l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale<sup>30</sup>.

Di contenuto altrettanto innovativo rispetto alla materia specifica e che trova anch'esso la propria ispirazione negli accordi internazionali dianzi evidenziati è anche il disposto del *secondo* comma dell'art. 163 l.d.a., che mira a rafforzare la misura in esame. Tale disposizione prevede la possibilità, da parte del Giudice che pronuncia l'inibitoria, di stabilire, anche in via preventiva, una somma da corrisondersi per ogni violazione contestata<sup>31</sup> o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento<sup>32</sup>.

E' altresì da notare che molto opportunamente viene abrogata la disposizione oggetto della precedente formulazione dell'articolo in commento, secondo cui, ai fini dell'azione penale e se non diversamente previsto nel decreto di sequestro, i provvedimenti concessi perdevano la loro efficacia se entro otto giorni da quello della relativa esecuzione non si fosse provveduto all'instaurazione del giudizio di merito nei confronti di colui contro cui si era proceduto.

9. *Segue, art. 164, n. 3, l.d.a. anche in relazione all'art. 18 della nuova legge.*

---

<sup>29</sup> L'accordo, ratificato dall'Italia con la Legge n.295 del 5 aprile 1950, ha come obiettivo principale quello di dare il massimo impulso alla liberalizzazione del commercio internazionale mediante l'abbassamento e l'abolizione delle barriere doganali nonché l'estensione ai servizi della sfera di applicazione dell'accordo.

<sup>30</sup> L'accordo TRIPs all'art. 41, primo comma, dispone che gli Stati Membri debbano fare in modo che le proprie legislazioni prevedano «*rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni*». Tale disposizione sottolinea quindi la necessità della rapidità delle procedure di difesa dei diritti di proprietà intellettuale, proponendosi di abbreviare il termine dei processi e della fase istruttoria.

<sup>31</sup> Cfr. nell'ambito dei rimedi in sede civile, pur se non in sede di provvedimenti provvisori, art. 45 dei TRIPs che stabilisce che l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

<sup>32</sup> Cfr. ancora art. 83, secondo comma, Legge Invenzioni cit. e art. 63, secondo comma, Legge Marchi cit., così anch'essi riformulati in recepimento dei TRIPs.



Di particolare rilievo sono anche le modifiche intervenute con riferimento all'art. 164, n. 3, l.d.a.<sup>33</sup>, anche in relazione all'art. 18 della nuova legge.

Come noto, ai sensi degli artt. 180 l.d.a. e 58 del relativo regolamento di esecuzione<sup>34</sup>, alla SIAE è riservata in via esclusiva l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica delle opere tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (tale esclusività non pregiudica peraltro la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori ed aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti ai sensi dell'art. 180, quarto comma, l.d.a.).

A tale ente era sino ad ora riconosciuta dall'art. 164, n. 3, l.d.a. (nella sua precedente formulazione), ai fini dell'esercizio da parte dell'ente stesso delle azioni civili relative ai diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate, la facoltà di promuovere il procedimento monitorio nei confronti dei soggetti inadempienti in ordine al pagamento dei diritti medesimi sulla base delle attestazioni di credito formate da funzionari dell'ente a ciò da quest'ultimo debitamente autorizzati.

Un rafforzamento della tutela dei diritti patrimoniali contemplati dalla normativa in materia è stato ora attuato intervenendo su tale potere spettante alla SIAE, dal momento che il nuovo testo dell'art. 164, n. 3, l.d.a. non si limita ad attribuire alle attestazioni di credito unicamente valore di prova scritta quale requisito necessario ai fini dell'emanazione del decreto di ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 635 e 642 c.p.c., ma riconosce espressamente alle attestazioni stesse efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> «Art. 164. – Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli artt. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) *L'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile».*

<sup>34</sup> R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

<sup>35</sup> «Art. 474 c.p.c. – L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

Tale innovazione ha rilevanti risvolti anche dal punto di vista processuale, dal momento che, nella vigenza della precedente disciplina, ogni eventuale contestazione in merito al contenuto delle attestazioni di credito poteva essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre ora non potrebbe che essere svolta mediante proposizione di opposizione all'esecuzione.

Il nuovo testo dell'art. 164, n. 3, l.d.a., che conferisce alla SIAE il potere di designare i funzionari autorizzati ad emettere le attestazioni di credito, ora aventi efficacia di titolo esecutivo, viene modificato anche in riferimento alle finalità di cui alla precitata Legge 5 febbraio 1992, n. 93 in tema, fra l'altro, di compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

Come noto tale ultima normativa ha riconosciuto il diritto degli autori, dei produttori di fonogrammi e di videogrammi, dei produttori di opere audiovisive e dei loro aventi causa di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro delle opere dell'ingegno e delle prestazioni tecnico-artistiche registrate, una quota calcolata sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi per la registrazione audio e video e degli apparecchi per la registrazione audio, in diversa misura per ogni tipo di apparecchio o di supporto.

La stessa normativa prevede inoltre che tali compensi siano corrisposti alla SIAE, la quale poi provvede a ripartirli, al netto delle spese, agli aventi diritto ciascuno secondo le rispettive percentuali previste dalla norma, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La nuova normativa viene ora ad integrare con due ulteriori commi l'art.<sup>36</sup> della suddetta Legge n.93/1992, stabilendo, al suo comma 6-bis, l'obbligo per i soggetti indicati nel precedente comma 3

- 
- 2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;  
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute».

<sup>36</sup> L'art. 3 della Legge n.93/92 risulta quindi oggi così formulato: «*Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro*). – 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

- a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

della legge (produttori ed importatori degli apparecchi e/o dei supporti) di presentare ogni tre mesi alla SIAE apposita dichiarazione attestante le vendite effettuate dei supporti e degli apparecchi contemplati al precedente comma 1 della legge stessa oltre che il compenso conseguentemente dovuto ai sensi della suddetta norma, corrispondendo contestualmente tale compenso.

Il successivo comma 6-ter legittima inoltre la SIAE, in ipotesi di inadempimento dell'obbligo stabilito nel precedente comma 6-bis, ovvero in caso di sussistenza di gravi indizi in ordine al fatto che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, a richiedere all'Autorità Giudiziaria che venga disposta l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato ovvero l'acquisizione da parte di tali soggetti delle necessarie informazioni.

Anche in questo caso si è voluto quindi rafforzare il potere della SIAE, consentendo alla stessa, in ipotesi di presunte irregolarità, di rivolgersi direttamente al Giudice onde ottenere elementi di prova inerenti le eventuali violazioni.

#### 10. Segue, *no alla discovery*.

Il testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura prevedeva una disposizione<sup>37</sup> volta all'attuazione dell'art.43<sup>38</sup> del citato accordo TRIPs.

---

b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);

c) 3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'art. 4 per le attività e le finalità di cui all'art. 7, comma 2.

6-bis. *I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.*

6-ter. *Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».*

<sup>37</sup> «Art. 7. - 1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

Detta disposizione, ispirata all'istituto inglese della *discovery*<sup>39</sup>, aveva ad oggetto la possibilità per la parte di chiedere al Giudice di ordinare l'esibizione di dati in possesso della controparte ovvero di disporre l'interrogatorio della stessa controparte ai fini dell'acquisizione dei dati medesimi.

Tale disposizione è stata tuttavia espunta dal testo definitivo della legge per ritenuti motivi di costituzionalità<sup>40</sup>.

---

“Art. 160-bis. – 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte.(*omissis*).

2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte”».

<sup>38</sup> «Art. 43. (*Elementi di prova*). - 1. Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di disporre che detti elementi siano forniti da quest'ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate.

2. Nei casi in cui una parte di un procedimento rifiuti volontariamente e senza motivo valido l'accesso a informazioni necessarie o non fornisca tali informazioni entro un termine ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un procedimento relativo ad un'azione intentata per far valere un diritto, un Membro può concedere all'autorità giudiziaria la facoltà di emettere decisioni preliminari e definitive, affermative o negative, in base alle informazioni ad essa fornite, ivi compresi la denuncia o i fatti a sostegno presentati dalla parte lesa dal negato accesso all'informazione, a condizione di dare alle parti la possibilità di essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova».

<sup>39</sup> Cfr. Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Henry Campbell Black, M.A., St. Paul, Minn. West Publishing Co., 1990, pag 466; e Dizionario Giuridico, Francesco de Franchis, Giuffrè Editore/Milano, 1984, pag. 650.

<sup>40</sup> «Ennio Parrelli (*DS-U*) dichiara di essere favorevole alla soppressione dell'articolo 7 (*omissis*) in quanto tale disposizione, formulata in maniera impropria, è da considerare incostituzionale, disciplinando in maniera speciale, senza alcuna particolare ragione, una materia che è già regolata in via generale dal codice di procedura civile» (cfr. resoconto seduta 19 ottobre 1999 Seconda Commissione Permanente (Giustizia) della Camera dei Deputati).